



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cartella Equitalia per bollo auto: l'avviso di accertamento interrompe la prescrizione di tre anni

Autore: Maria Monteleone | 02/02/2014



Il bollo auto si prescrive in tre anni, ma la cartella notificata oltre tale termine è valida se prima è intervenuto un avviso di accertamento interruttivo della prescrizione.

È valida la cartella esattoriale notificata al contribuente **oltre il termine di prescrizione** del tributo (che è pari a **tre anni**) se, prima di tale triennio, era stato notificato un **avviso di accertamento**. È quanto affermato dalla **Commissione tributaria regionale della Lombardia [1]** che ha respinto il ricorso contro una cartella Equitalia per il mancato pagamento del bollo auto che il contribuente riteneva prescritto.

La tassa automobilistica si prescrive in **tre anni**; ciò vuol dire che Equitalia deve agire per la riscossione entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il **pagamento del bollo [2]**.

Secondo i giudici la notifica dell'avviso di accertamento entro tale termine interrompe la prescrizione e dalla data della notifica stessa inizia a decorrere **un nuovo termine triennale**. Dunque la cartella di pagamento è valida anche se notificata dopo tre anni dal pagamento purché vi sia stato nel frattempo un avviso di accertamento che ha interrotto e fatto ripartire il termine triennale.

Qualora, invece, il contribuente riceva quale primo atto un avviso di accertamento **oltre i tre anni dalla scadenza** del tributo, la successiva cartella è **illegittima** e nulla perché riferita ad un tributo ormai prescritto.

Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la cartella fosse valida anche se **notificata a mezzo posta** direttamente dal concessionario della riscossione. La Commissione lombarda ha accolto, fra i due filoni interpretativi opposti in materia, quello secondo cui gli atti della riscossione sono esistenti e validi anche se notificati **direttamente da Equitalia con raccomandata [3]**.

Note

[1] Ctr Lombardia, sent. n. 82/13. **[2]** Art. 5 del D.L. 353/1982. **[3]** “La notifica

della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall'art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati" (Cass. sent. n. 8321/13)".

Autore immagine: 123rf.com